
CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER IL PON METRO - ASSE 1
- AGENDA DIGITALE METROPOLITANA –

“GE1.1.1.n - Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per
fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni”

CUP B31J18000160007

Nell'anno 2018, il giorno di cui all'ultima delle firme digitali apposte sul presente atto, del mese di giugno è stipulato il presente Contratto

tra

Il **Comune di Genova**, avente sede legale in Via Garibaldi 9, Genova, nella sua doppia veste di **Ente socio** di Liguria Digitale, in forza dei titoli di cui in premesse, e di **Autorità Urbana** del PON METRO 2014-2020, rappresentato per il presente atto da Piera Castagnacci, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi, domiciliata per la carica in Genova, via di Francia 3;

e

Liguria Digitale S.p.a., avente sede legale in via Melen 77, Genova, nella sua qualità di *società in house* del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. 175 del 2016 e in forza dei titoli di cui in premessa, rappresentata per il presente atto da Enrico Castanini, in qualità di Direttore Generale di Liguria Digitale s.p.a., domiciliato per la carica in Genova, via Melen 77;

nel seguito indicate anche come “le Parti”.

Le Parti

al fine di regolare i rapporti reciproci nell'ambito della realizzazione del progetto “GE1.1.1.n - Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a



COMUNE DI GENOVA



Cittadini e Amministrazioni” finanziato a valere sull’Asse 1 del Piano Operativo approvato con DGC 2018-37 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);

PREMESSO CHE

1. in data 16/05/2018 le Parti hanno stipulato il Disciplinare Quadro, approvato preventivamente dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 2018, che si intende integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. il Disciplinare Quadro definisce, in linea generale e condizionatamente al positivo espletamento delle verifiche di congruità dell’offerta a norma dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del Disciplinare Quadro, i successivi passaggi e gli adempimenti posti in capo alle Parti anche al fine di una corretta gestione delle procedure e della successiva rendicontazione in coerenza con le regole del PON METRO 2014-2020;
3. Liguria Digitale, in data 21 maggio 2018 (ricevuta a prot. n. PG/2018/174742) ha presentato alla Direzione Sistemi Informativi ed alla Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica la Proposta Tecnico Economica Cod. 18CGSI06V01 ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare Quadro per i progetti da realizzare nell’ambito dell’Asse 1, tra cui l’intervento “GE1.1.1.n - Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni””;
4. la valutazione di congruità economica dell’offerta svolta dalla Direzione Sistemi Informativi e dalla Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del Disciplinare Quadro, ha dato esito positivo, come emerge dalla relativa; “Relazione sulla valutazione della congruità economica dell’offerta ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici”, allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento di affidamento *in house* adottato con DD n. 2018-186.0.0.-44

**IN FORZA DI QUANTO PRECEDE
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Valore delle premesse

Quanto precede, comprensivo tanto delle premesse quanto degli atti ivi indicati con le relative motivazioni, si intende qui interamente richiamato e riscritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 2018;
- il Piano Operativo e le schede di intervento approvate con suddetta DGC 2018-37 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);
- il Disciplinare Quadro sottoscritto dalle Parti in data 16/05/2018;
- la Proposta Tecnica Economica presentata da Liguria Digitale per l'intervento;
- la valutazione di congruità di cui alla Relazione sulla valutazione della congruità economica dell'offerta ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici";
- ogni ulteriore atto approvato dalle Parti, correlato e strettamente funzionale alla realizzazione del Piano.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la firma del presente Contratto si stabiliscono i rapporti reciproci e gli adempimenti necessari alla corretta realizzazione e rendicontazione dell'intervento progetto "GE1.1.1.n - Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni".

Liguria Digitale si impegna a realizzare l'intervento, così come definito nei documenti indicati all'art. 1 che precede, nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.

Art. 3 – *Durata del Contratto*

Il presente contratto avrà vigore a decorrere dalla data di stipula dello stesso e fino al 31 dicembre 2023 o, comunque, fino alla fine operativa del progetto.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto Liguria Digitale presenta un Piano delle attività, contenente il cronoprogramma di progetto e si impegna a realizzare l'intervento, nel rispetto dello stesso e delle relative scadenze.

Le Direzioni competenti, in accordo con Liguria Digitale, possono richiedere eventuali modifiche e/o prolungamenti delle scadenze previste nel calendario delle attività.

Art. 4 – *Corrispettivi*

Per l'esecuzione dell'intervento progetto "GE1.1.1.n - Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni" il Comune di Genova corrisponderà a Liguria Digitale la somma di € **650.000** (IVA inclusa), fatto salvo l'esito positivo dei controlli effettuati.

Eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta tornano nella disponibilità del Comune di Genova. Eventuali variazioni nella struttura di costo di Liguria Digitale non impattano sul corrispettivo pattuito e sulla completa realizzazione dell'intervento come da Proposta Tecnico Economica approvata.

Art. 5 – *Tracciabilità dei flussi finanziari*

Liguria Digitale, società *in house* del Comune di Genova, non è soggetta agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente ai pagamenti che discendono dal presente contratto, in quanto difetta il requisito della terzietà del soggetto affidatario rispetto alla stazione appaltante.

Liguria Digitale si impegna ad osservare la normativa sulla tracciabilità relativamente agli appalti che la stessa dovesse affidare a terzi nell'adempimento del presente incarico.

Art. 6 – *Realizzazione degli interventi e fatturazione*

Nel corso della realizzazione degli interventi affidati, Liguria Digitale assicura comunque il pieno rispetto di tutte le regole previste dalle Direttive, dai Regolamenti, dai Manuali e dagli altri atti regolatori, comunque denominati, stabiliti per il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 dall’Autorità di Gestione o da altra Autorità, oltre che dall’Autorità Urbana, conformemente al Programma.

Durante l’attuazione del mandato/dei mandati conferiti a Liguria Digitale, le Direzioni competenti seguono le prassi ordinarie di accertamento della regolarità delle prestazioni e/o delle forniture ricevute dai terzi prima di procedere alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni espletate.

Le Direzioni competenti provvederanno al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato, ove necessario, che da parte di Liguria Digitale sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo alla stessa Liguria Digitale

I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti scadenze:

- 20% dell’importo contrattuale a titolo di anticipo successivamente all’approvazione del Piano delle attività di cui all’art. 3 da parte delle Direzioni competenti;
- fino al 90% dell’importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, sulla base della presentazione di stati di avanzamento trimestrali delle attività, strettamente correlati alla consegna dei prodotti previsti dal Piano approvato e da presentare entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre;
- il saldo a conclusione dell’incarico, previa consegna di tutti i prodotti previsti e presentazione di fattura e valutazione positiva della Relazione finale delle attività ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Liguria Digitale in quanto società *in house* non è soggetta all’emissione della garanzia fidejussoria. La rendicontazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di ammissibilità della spesa comunitarie e nazionali.



COMUNE DI GENOVA



Le Parti si danno reciprocamente atto che, secondo quanto riportato nell'allegato 27 al Manuale delle procedure operative, l'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società *in house* costituisce spesa ammissibile a finanziamento delle risorse del PON METRO.

Le Parti concordano altresì sul ricorrere al tasso forfettario di cui all'art. 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC per la rendicontazione dei costi indiretti calcolati come il 15% dei costi diretti di personale del progetto.

Le fatture devono essere emesse in formato elettronico e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il riferimento al PON METRO 2014-2020. La società invierà le relative fatture elettroniche, correttamente intestate, alla Direzione competente, con sopra riportato esattamente il numero dell'ordinativo e il codice IPA HZNDOD. Il codice IPA potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla società dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti". La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determina l'irregolarità della fattura e, pertanto, l'Ente restituirà la fattura alla Società chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori.

La liquidazione delle fatture, fatto salvo l'esito positivo dei controlli effettuati dalle Direzioni competenti, sarà effettuata entro 30 giorni. Qualora invece il Comune di Genova riscontri carenze o irregolarità nello svolgimento dell'incarico, provvede a richiedere a Liguria Digitale le integrazioni documentali necessarie, da trasmettere entro 30 giorni. Il mancato rispetto dei principi di ammissibilità comporta il pagamento delle spese non ammissibili da parte del Comune.

La documentazione relativa al progetto dovrà essere archiviata e conservata per 10 anni e resa disponibile su richiesta del Comune di Genova o delle altre Autorità competenti.

Art. 7 – Patto di riservatezza delle informazioni, tutela dei dati personali e rispetto della normativa in tema di prevenzione della corruzione

Le notizie e i dati relativi al Comune di Genova comunque venuti a conoscenza del personale di Liguria Digitale, o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a



COMUNE DI GENOVA



terzi e non potranno essere utilizzate, da parte di Liguria Digitale o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali.

Le Parti, inoltre, prendono atto che nel corso della realizzazione dell'intervento potranno venire a conoscenza di informazioni riservate, *know-how*, dati tecnici ed altri dati in forma verbale, scritta od informatica, comunque non di pubblico dominio né già noti senza vincolo di riservatezza, legati alle reciproche tecnologie e professionalità, d'ora in poi chiamate "Informazioni Riservate".

Si intendono per "Informazioni Riservate" tutte quelle informazioni che siano:

- oggetto di segreto industriale o protette da diritto d'autore;
- comunicate sotto il vincolo di riservatezza.

Con riferimento alle informazioni riservate di cui al comma che precede, le Parti si impegnano a:

- adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per assicurarne la riservatezza con la stessa diligenza esercitata nella tutela delle proprie informazioni;
- astenersi, senza espresso consenso della Parte interessata, dal loro utilizzo per finalità estranee al presente contratto;
- restituire alla Parte interessata, al termine del rapporto, tutti i documenti riservati di cui sia in possesso.

L'obbligo della riservatezza rimarrà valido per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla risoluzione o alla cessazione degli effetti del presente Contratto, fermo restando il rispetto anche per il periodo successivo della normativa vigente in materia di tutela di dati personali.

Ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'altra Parte il testo scritto di eventuali dichiarazioni che intende rilasciare ai terzi per qualsiasi occasione e che siano relative al presente Contratto e alla Proposta Tecnico Economica; in mancanza di espressa approvazione dell'altra Parte la dichiarazione non potrà essere divulgata.

Liguria Digitale ha piena facoltà, senza obbligo della comunicazione preventiva e dell'approvazione di cui al comma che precede, di indicare nelle proprie referenze ed in ogni sua forma promozionale, il nominativo del Comune di Genova, da solo od abbinandolo ad altri nominativi.

In caso di gravi violazioni al presente obbligo di riservatezza, le Parti hanno diritto di dichiarare risolto, a norma dell'art. 19, il presente contratto totalmente o per la quota parte oggetto della relativa Proposta Tecnico Economica fermo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. La risoluzione parziale del presente contratto non comporta la risoluzione integrale del presente



COMUNE DI GENOVA



Contratto unico e/o delle quota parte dello stesso relativa alla Proposta Tecnico Economica in essere.

Le Parti si impegnano reciprocamente e per quanto di rispettiva competenza ad osservare scrupolosamente le prescrizioni vigenti di cui, in particolare, al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quelli sensibili.

Il Comune di Genova quale titolare del trattamento dei dati provvede, anche con atto giuridico separato a perfezionamento del presente Contratto, alla nomina di Liguria Digitale quale Responsabile del trattamento ai sensi del richiamato Regolamento UE 2016/679. La nomina a responsabile del trattamento vincola Liguria Digitale, ora per allora, al trattamento dei dati secondo i termini, le finalità e le condizioni indicate dal Comune di Genova.

Le Parti si danno atto che, relativamente alla categoria dei dati personali eventualmente trattati in ambito di appalti affidati direttamente da Liguria Digitale per l’esecuzione del presente incarico, le stesse potranno assumere la qualifica di soggetti contitolari del trattamento, in questo caso si procederà mediante accordo interno, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento citato, a definire le rispettive responsabilità.

Nell’esecuzione del presente Contratto, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e della associazione anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 8 – Penali

In caso di ritardata o mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali imputabile a Liguria Digitale, il Comune di Genova può imporre l'applicazione di penali.

Nello specifico, è facoltà del Comune, in caso di ritardo nel calendario dei lavori, imputabile a colpa di Liguria Digitale, applicare una penale di euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo sulla fornitura di beni e servizi salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, qualora le inadempienze di Liguria Digitale non consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano operativo, è facoltà del Comune applicare una penale pari al 10% della spesa.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del costo del servizio, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, il Comune potrà disporre la sospensione del pagamento del corrispettivo per la quota parte corrispondente alle attività da completare e fino al completamento delle stesse, previa contestazione formale a Liguria Digitale.

In relazione all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la contestazione della mancata corrispondenza del livello di servizio a quanto pattuito nel contratto per cause imputabili esclusivamente a Liguria Digitale dovrà avvenire per iscritto entro 30 giorni solari dalla notifica, da parte di Liguria Digitale, dei rapporti trimestrali sui livelli di servizio. Liguria Digitale entro i 10 giorni successivi alla suddetta formale contestazione, ha facoltà di comunicare al Comune le proprie controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano accolte, il Comune può applicare quanto previsto dal presente articolo.

Art. 9 – Brevetti, diritti d'autore e "copyright"

Liguria Digitale si impegna, assumendosi ogni onere relativo, a tutelare e manlevare il Comune di Genova in ogni azione giudiziale o stragiudiziale promossa da terzi nei suoi confronti a causa di pretese violazioni di terzi, nell'ambito della normativa applicabile in materia, di brevetti industriali, di diritti d'autore o di copyright, relativamente ai prodotti forniti da Liguria Digitale stessa e che costituiscono oggetto del presente Contratto.

Pena la non applicazione di quanto disposto al comma che precede, il Comune si obbliga a notificare tempestivamente e, comunque, non oltre il termine massimo di 7 giorni lavorativi, in



COMUNE DI GENOVA



forma scritta, a Liguria Digitale tutte le azioni e/o comunicazioni contro di essa dirette, a non intraprendere forme autonome di difesa rimettendo, a tal fine, a Liguria Digitale ampio mandato ad assumere la tutela e difesa in ogni fase e grado del giudizio, autorizzandola a nominare difensori di fiducia, a transare ed a rilasciare quietanze liberatorie.

Liguria Digitale si impegna a garantire al Comune la possibilità di continuare ad avvalersi dei prodotti da essa forniti ovvero a sostituirli e/o modificarli, garantendo comunque i livelli, i tipi e la qualità dei servizi pattuiti nella relativa Proposta Tecnico Economica. Ove tutto ciò non sia a suo giudizio possibile, il Comune potrà risolvere il presente Contratto parzialmente, con le modalità di cui all'art 13, restituendo a Liguria Digitale i prodotti stessi e richiedendo alla stessa il rimborso del costo sostenuto.

Art. 10 - Obblighi di Liguria Digitale nei confronti dei propri dipendenti

Liguria Digitale si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Liguria Digitale si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle prestazioni oggetto del Contratto e della Proposta Tecnico Economica, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Liguria Digitale si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano Liguria Digitale anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Gli obblighi, vincoli e responsabilità di cui ai commi precedenti dovranno essere assunti da imprese pubbliche o private e/o professionisti a cui Liguria Digitale affida la fornitura di beni e servizi per la realizzazione totale o parziale delle prestazioni e/o forniture oggetto del Contratto.

Il Comune potrà richiedere idonea documentazione di quanto previsto ai commi precedenti, non procedendo, in caso di difetto al collaudo delle forniture.

Art. 11 - *Responsabilità per rischi e danni*

Liguria Digitale dichiara di essere assicurata per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e per i rischi derivanti da infortuni del proprio personale e conseguentemente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto del Comune di Genova che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o inosservanza degli impegni assunti nell'esecuzione delle prestazioni dovute da Liguria Digitale in forza dal presente Contratto e della correlata Proposta Tecnico Economica.

Liguria Digitale si assume la responsabilità di tutti i danni derivanti agli apparati del Comune, in relazione al trasporto, consegna, installazione e collaudo dei prodotti, con esclusione dei danni imputabili a colpa degli stessi, ovvero determinati da forza maggiore o caso fortuito.

La piena proprietà dei beni consegnati è acquisita dal Comune all'atto della consegna, ovvero, ove sia previsto il collaudo all'esito positivo dello stesso. Resta inteso che la custodia dei beni consegnati è di responsabilità del Comune.

Articolo 12 – *Limitazione di responsabilità*

Per le prestazioni oggetto del presente accordo, le Parti non assumono alcuna altra obbligazione oltre a quelle espressamente previste nel presente Contratto, nella Proposta Tecnico Economica ovvero in altro contratto ad esso espressamente connesso.

Le Parti non saranno ritenute responsabili di eventuali inadempimenti relativi alle condizioni e ai termini contemplati nel presente Contratto e nella Proposta Tecnico Economica, qualora il citato inadempimento sia stato determinato da cause di forza maggiore quali, a titolo indicativo e non esaustivo, calamità naturali, scioperi, provvedimenti governativi nazionali relativi al trasferimento di beni, servizi o valuta.

La Parte le cui prestazioni non possano essere eseguite, in tutto o in parte, per le cause di cui al comma che precede, sarà tenuta a fornire tempestiva e motivata comunicazione all'altra Parte impegnandosi - contestualmente - a porre in essere tutti i possibili accorgimenti per rimuovere i fattori di impedimento e a riprendere la corretta esecuzione delle prestazioni in modo tempestivo.

Articolo 13 - *Risoluzione*

In caso di gravi inadempimenti di Liguria Digitale anche ad uno solo degli obblighi assunti in riferimento alla Proposta Tecnico Economica che si protragga oltre il congruo termine assegnato per porre fine all'inadempimento, il Comune di Genova ha facoltà di dichiarare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, la risoluzione di diritto del Contratto.

Il Comune può altresì disporre la risoluzione parziale del contratto per le quote parte di prestazioni oggetto della Proposta Tecnico Economica da comunicarsi a Liguria Digitale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto.

La risoluzione parziale non comporta la risoluzione totale del presente Contratto o parziale dello stesso per le quote parte di prestazioni oggetto della Proposta Tecnico Economica in essere.

In caso di avvio di nuovi servizi, qualora il ritardo superi la metà del tempo concordato per l'erogazione dei servizi dedotti nella Proposta Tecnico Economica, il Comune, in caso di reiterata inottemperanza a specifica diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 c.c., da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, potrà dichiarare parzialmente risolto il contratto per la quota parte relativa alle prestazioni oggetto della Proposta Tecnico Economica stessa a norma del presente articolo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno eventualmente subito.

Articolo 14 - *Recesso*

Le Parti convengono espressamente la possibilità di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da inoltrarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Il recesso parziale dal contratto per le quote parte di prestazioni oggetto della Proposta Tecnico Economica potrà essere espresso, salvo diverse pattuizioni in essi contenuta, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il presente Contratto.

A seguito di recesso, sia totale sia parziale dal Contratto, Liguria Digitale si impegna a garantire nel corso del periodo di preavviso la continuità della fornitura di quei servizi indicati dal Comune di Genova come essenziali e non interrompibili.



COMUNE DI GENOVA



In caso di recesso, Liguria Digitale ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite fino alla data in cui il recesso avrà efficacia. Liguria Digitale rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso.

Articolo 15 – Cessione del contratto

Il presente Contratto e la correlata Proposta Tecnico Economica non possono essere ceduti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altro contraente.

Le Parti convengono che il Contratto e/o la Proposta Tecnico Economica possono essere rinegoziati nel caso in cui si manifestino le condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 16 – Esternalizzazione a terzi

Le Parti convengono che Liguria Digitale possa esternalizzare a terzi, con le modalità e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, prestazioni e/o forniture di cui alla Proposta Tecnico Economica. Liguria Digitale rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune di Genova, delle prestazioni e/o forniture esternalizzate a terzi e, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice e Centrale di Committenza di beni o servizi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e dell'art. 18 della L.R. n. 41/2014.

Articolo 17 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia, unitamente alla normativa vigente, a quanto già stabilito dal Piano Operativo approvato nonché ai successivi provvedimenti da adottarsi da parte dei Direttori competenti.



COMUNE DI GENOVA



Firmato

Per il Comune di Genova

Per Liguria Digitale S.p.A.

dott.ssa Piera Castagnacci
Direttore Direzione Sistemi Informativi

ing. Enrico Castanini
Direttore Generale di Liguria Digitale S.p.a.